



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

Roma, 13.04.2022

prot. n. 2482

/mg

Senato della Repubblica

Commissione Affari Costituzionali

e-mail: [comm01a@senato.it](mailto:comm01a@senato.it)

Oggetto: Disegno di legge n. 2495 - rappresentanza di interessi - osservazioni

Si fa seguito all'audizione personale in data 5 aprile 2022, per svolgere le seguenti osservazioni sul disegno di legge n. 2495, recante *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*.

All'art. 2, lettera d), del disegno di legge si definiscono *i decisori pubblici* nei quali sono collocati anche *i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici*.

A tale categoria sarebbero ascrivibili anche gli organi di vertice degli ordini professionali, i quali hanno natura di enti pubblici non economici nazionali.

L'inclusione astratta dell'Ordine dei giornalisti, quale ente pubblico non economico nazionale, nell'ambito di applicazione delineato dalla norma deriverebbe dal combinato disposto tra la lettera b) e la lettera d) dell'articolo 2 del disegno di legge in argomento.

Si ravvisano esigenze di armonizzazione del citato art. 2 con i successivi articoli 3 e 4.

In particolare, l'art. 3 del disegno di legge, recante in rubrica *Esclusioni*, colloca i *giornalisti* al di fuori del perimetro dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

E' pur vero che il comma 2 dell'art. 3 del disegno di legge stabilisce che *le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici (...)*.

Tuttavia, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'art. 4, comma 6, lettera e), del disegno di legge, ove letti in combinato disposto con l'articolo 2, potrebbero essere interpretati nel senso di



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

escludere che, da un punto di vista sostanziale, il titolare di un incarico di vertice di un ente pubblico - quale è l'ordine professionale - possa essere un iscritto all'Ordine (*rectius* all'Albo) dei giornalisti.

Da ciò deriverebbe la necessità di rendere più chiaro il testo legislativo, non essendo possibile escludere dal ruolo di decisore pubblico il giornalista che sia titolare di un incarico di vertice presso l'ordine professionale, in quanto l'iscrizione all'Albo dei giornalisti costituisce il presupposto di detto incarico.

Pertanto, al fine di coordinare il rapporto tra le disposizioni esaminate, si propone di sostituire all'art. 2, lettera d), del disegno di legge di cui si tratta le parole "i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici" con le seguenti parole "i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali, degli altri enti pubblici e dell'Ordine dei Giornalisti".

In tal modo sarebbe chiarito che le cariche apicali dell'Ordine ricoprono il ruolo di decisori pubblici.

Si sottolinea, infine, che gli iscritti all'Albo dei giornalisti si distinguono in due categorie, professionisti e pubblicisti.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, *sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.*

*Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.*

Considerato che l'esercizio esclusivo della professione caratterizza - e vincola - solo gli iscritti all'elenco dei professionisti, sarebbe più conforme al principio di ragionevolezza consentire ai pubblicisti la possibilità di svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Al fine di rendere conforme il disegno di legge al principio sopra enunciato, si propone di aggiungere all'art. 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in oggetto dopo le parole "ai giornalisti" la seguente parola "professionisti" e di sostituire all'art. 4, comma 6, lettera e), le parole "gli iscritti all'Ordine dei giornalisti" con le parole "gli iscritti all'elenco professionisti dell'Albo dei giornalisti".

Per il resto l'iniziativa parlamentare va valutata positivamente dal momento che si ispira ad esigenze di trasparenza introducendo delle regole in un settore che ne era privo.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Paola Spadari)